



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 27.08.2002
COM(2002) 476 definitivo

Proposta di

DECISIONE del CONSIGLIO

relativa alla posizione della Comunità sulla decisione n. 1/2002 del comitato misto istituito ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone. L'articolo 14 dell'accordo istituisce un comitato misto responsabile della gestione e della corretta applicazione dell'accordo.

COMPITI DEL COMITATO MISTO

Nell'ambito del comitato misto le Parti contraenti si scambiano informazioni e si consultano a vicenda ai fini della corretta applicazione dell'accordo. L'accordo stabilisce vari obblighi d'informazione connessi alla possibilità delle Parti contraenti di chiedere consultazioni per determinare le implicazioni delle seguenti circostanze per l'applicazione dell'accordo:

- l'avvio del processo di adozione di un progetto di modifica della propria normativa interna (articolo 17),
- un cambiamento nella giurisprudenza degli organi le cui decisioni non sono soggette a un ricorso giurisdizionale di diritto interno in un settore disciplinato dall'accordo (articolo 17),
- nella misura in cui l'applicazione dell'accordo implica nozioni di diritto comunitario, la giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia delle Comunità europee successiva alla data della sua firma, giurisprudenza che dev'essere comunicata alla Svizzera (articolo 16, paragrafo 2),
- per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni transitorie, la Svizzera comunica regolarmente le statistiche e le informazioni utili, comprese le misure relative ai controlli della priorità e delle condizioni di retribuzione e di lavoro (articolo 10, paragrafo 6).

Il comitato misto può formulare raccomandazioni per la gestione e la corretta applicazione dell'accordo e adottare decisioni nelle seguenti materie:

- modifiche dell'allegato II dell'accordo (articolo 18),
- modifiche dell'allegato III dell'accordo (articolo 18),
- riduzione del periodo transitorio di due anni, nel quale vengono mantenuti i controlli (articolo 10, paragrafo 2),
- adozione del proprio regolamento interno (articolo 14, paragrafo 5),
- costituzione di gruppi di lavoro e gruppi di esperti (articolo 14, paragrafo 6).

POSIZIONE DELLA COMUNITÀ SULLA DECISIONE 1/2002

La decisione (2002/309/CE, Euratom) del Consiglio e, per quanto riguarda l'Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera, prevede all'articolo 2 che la

posizione che la Comunità deve assumere per quanto riguarda le decisioni del comitato misto sia stabilita dal Consiglio su proposta della Commissione.

In Consiglio dovrebbe adottare la posizione della Comunità riguardo all'approvazione del progetto di decisione 1/2002 del comitato misto UE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone, che adotta il regolamento interno del comitato e istituisce due gruppi di lavoro.

L'articolo 1 del progetto di decisione del comitato misto adotta il regolamento interno a norma dell'articolo 14 dell'accordo. Il regolamento contiene le procedure per la convocazione delle riunioni, la nomina del presidente e la definizione del suo mandato. Il testo del regolamento proposto prevede che la carica di presidente sia esercitata a turno per un anno civile da un rappresentante della Confederazione Svizzera e da un rappresentante della Comunità europea. Tutte le parti contraenti possono designare rappresentanti. Ai fini di un migliore coordinamento, la Comunità europea e i suoi Stati membri sono rappresentati da un'unica delegazione. Il regolamento contiene dettagli sull'organizzazione delle riunioni e sulle procedure decisionali pertinenti. Le disposizioni relative al regime linguistico sono intese a conciliare la parità di trattamento tra le lingue ufficiali con la necessità di assicurare una comunicazione flessibile tra le Parti contraenti.

L'articolo 2 del progetto di decisione del comitato misto istituisce un gruppo di lavoro sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, che assisterà il comitato in tutte le questioni riguardanti l'allegato II dell'accordo.

L'articolo 3 del progetto di decisione del comitato misto istituisce un gruppo di lavoro sul riconoscimento reciproco dei diplomi, che assisterà il comitato in tutte le questioni riguardanti l'allegato III dell'accordo.

L'articolo 4 del progetto di decisione del comitato misto definisce le disposizioni generali applicabili al funzionamento dei gruppi di lavoro. Esso prevede in particolare l'applicazione, ove opportuno, del regolamento del comitato misto al funzionamento dei gruppi di lavoro.

I servizi della Commissione, in coordinamento con gli Stati membri e con il Segretariato generale del Consiglio, hanno elaborato insieme all'Amministrazione federale svizzera il testo del progetto di decisione n. 1/2002 del comitato misto UE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone. Nella prima riunione del comitato misto, tenutasi il 5 luglio 2002 a Bruxelles, i rappresentanti delle Parti contraenti hanno convenuto che la decisione del comitato congiunto si basi su detto testo.

Il Consiglio è invitato ad adottare la proposta di decisione allegata.

Proposta di

DECISIONE del CONSIGLIO

relativa alla posizione della Comunità sulla decisione n. 1/2002 del comitato misto istituito ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in particolare l'articolo 14,

vista la decisione del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione del 4 aprile 2002 sulla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (2002/309/CE, Euratom), in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (in appresso "l'accordo") è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
- (2) L'articolo 14 dell'accordo istituisce un comitato misto responsabile della gestione e della corretta applicazione dell'accordo.
- (3) L'articolo 14, paragrafo 5 stabilisce che il comitato misto definisca il proprio regolamento interno.
- (4) L'articolo 14, paragrafo 6 prevede che il comitato misto costituisca gruppi di lavoro incaricati di assisterlo nello svolgimento delle sue mansioni.
- (5) L'accordo stabilisce che il comitato misto controlli l'applicazione dell'accordo e adotti decisioni di modifica degli allegati II e III.
- (6) La Comunità deve adottare la sua posizione in vista di una decisione del comitato misto,

DECIDE:

Articolo unico

La posizione della Comunità nel comitato misto istituito dall'articolo 14 dell'accordo tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone si basa sul progetto di decisione del comitato misto allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO
Progetto di decisione n. 1/2002
del comitato misto UE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone
che adotta il regolamento interno del comitato e istituisce due gruppi di lavoro

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in particolare l'articolo 14,

considerando che:

- (1) l'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2002,
- (2) il comitato misto deve adottare il proprio regolamento interno,
- (3) il comitato misto può costituire gruppi di lavoro incaricati di assisterlo nello svolgimento delle sue mansioni,
- (4) per la gestione e la corretta applicazione degli allegati II e III dell'accordo il comitato misto deve essere assistito da gruppi di lavoro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato il regolamento interno del comitato misto figurante in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il comitato misto è assistito da un "gruppo di lavoro sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale", che sarà responsabile delle questioni riguardanti l'allegato II dell'accordo.

Articolo 3

Il comitato misto è assistito da un "gruppo di lavoro sul riconoscimento reciproco dei diplomi", che sarà responsabile delle questioni riguardanti l'allegato III dell'accordo.

Articolo 4

I gruppi di lavoro istituiti dagli articoli 2 e 3 preparano le decisioni e le raccomandazioni che dovrà adottare il comitato misto.

I gruppi di lavoro provvedono allo scambio d'informazioni tra le Parti contraenti dell'accordo relativamente alle nuove iniziative politiche e legislative e alle modifiche delle decisioni giudiziarie pertinenti per la corretta attuazione dell'accordo.

I gruppi di lavoro assistono il comitato misto nelle consultazioni prescritte dall'accordo.

Essi eseguono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal comitato misto.

I gruppi di lavoro riferiscono al comitato misto.

Il regolamento del comitato misto si applica, ove opportuno, alle attività dei gruppi di lavoro.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente
I Segretari*

Regolamento interno
del
comitato misto UE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone

Articolo 1

DENOMINAZIONE DEL COMITATO MISTO

Il comitato misto è denominato comitato misto UE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone.

Articolo 2

COMPOSIZIONE

Il comitato misto è composto, da una parte, dai rappresentanti della Commissione delle Comunità europee (in appresso "la Commissione") e dei governi degli Stati membri, che costituiscono la delegazione della Comunità europea e dei suoi Stati membri, e, dall'altra, dai rappresentanti del governo federale svizzero e dei governi cantonali, che costituiscono la delegazione della Confederazione svizzera.

Articolo 3

PRESIDENZA

La presidenza del comitato misto è assunta a turno da un rappresentante della Comunità europea e da un rappresentante della Confederazione Svizzera per un periodo di un anno civile. Nell'anno di entrata in vigore dell'accordo assume la presidenza la Confederazione svizzera.

Il presidente dirige i lavori del comitato misto.

Articolo 4

SEGRETARIATO

Un funzionario della Commissione e un funzionario della Confederazione svizzera svolgono insieme le funzioni di segretari del comitato misto. Essi sono designati dai rispettivi rappresentanti e restano in carica fino alla nomina di un nuovo funzionario.

I segretari sono responsabili della comunicazione tra le delegazioni e della trasmissione di documenti e sovrintendono ai lavori del segretariato.

I lavori del segretariato sono di responsabilità della Parte che svolge le funzioni della presidenza.

Articolo 5

RIUNIONI DEL COMITATO MISTO

Il comitato misto si riunisce in funzione delle necessità e almeno una volta l'anno.

Il presidente convoca le riunioni del comitato misto, dopo aver consultato l'altra Parte e aver concordato la data e il luogo. D'accordo con l'altra Parte si potrà fare ricorso anche a teleconferenze e videoconferenze.

Le convocazioni alle riunioni sono inviate almeno 15 giorni prima della riunione. In casi urgenti esse possono essere inviate in un termine più breve.

Ciascuna Parte contraente può chiedere al presidente di convocare una riunione nel termine di un mese, salvo diverso accordo con la Parte richiedente.

Nel caso di gravi difficoltà economiche o sociali (articolo 14, paragrafi 2 e 4 dell'accordo), il presidente convoca una riunione entro 15 giorni dalla richiesta.

Le lingue ufficiali della Comunità europea e le lingue ufficiali della Confederazione svizzera sono lingue ufficiali del comitato misto.

Prima della riunione del comitato misto, ciascuna Parte comunica all'altra Parte la prevista composizione della propria delegazione.

Salvo decisione contraria delle due Parti, le riunioni del comitato misto non sono pubbliche.

Articolo 6

ORDINE DEL GIORNO

Per ogni riunione, il presidente, assistito dai segretari, stabilisce l'ordine del giorno provvisorio e lo trasmette alle delegazioni almeno 15 giorni prima della riunione.

Ciascuna Parte può chiedere l'iscrizione di un punto all'ordine del giorno prima che questo sia adottato.

Il comitato misto adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione.

Articolo 7

OSSERVATORI ED ESPERTI INVITATI

Possono partecipare come osservatori alle riunioni del comitato misto rappresentanti del Segretariato del Consiglio dell'Unione europea.

Il presidente può, salvo obiezione dell'altra Parte, invitare esperti, rappresentanti di governi o altre persone non appartenenti alle delegazioni a partecipare alle riunioni come osservatori o come consulenti su una materia specifica.

Articolo 8

VERBALI

I verbali delle riunioni del comitato misto sono redatti sotto la responsabilità del presidente. Per ciascun punto all'ordine del giorno il verbale indica le decisioni adottate, le dichiarazioni concordate o le conclusioni approvate dal comitato misto.

Il presidente in carica alla data della riunione è responsabile del progetto di verbale, che viene comunicato all'altra Parte nei 15 giorni successivi alla riunione.

Il progetto di verbale è sottoposto all'approvazione del comitato misto. Esso può essere approvato con procedura scritta.

Il verbale approvato è firmato dal presidente e controfirmato dai segretari in carica al momento dell'approvazione ed è distribuito a ciascuna delle Parti contraenti.

Articolo 9

DECISIONI E RACCOMANDAZIONI

Il comitato misto adotta decisioni e formula raccomandazioni di comune accordo tra le due Parti, conformemente alle disposizioni dell'accordo.

Le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto sono firmate dal presidente e dai segretari.

Per stabilire l'esistenza di un comune accordo nella riunione, ciascuna Parte dichiara se è d'accordo, contraria, chiede modifiche o un tempo di riflessione supplementare. Se entrambe le Parti si trovano d'accordo sul progetto, il presidente lo mette a verbale e pubblica la decisione o la raccomandazione del comitato misto.

Il comitato misto può adottare decisioni o raccomandazioni per corrispondenza (procedura scritta). Nella procedura scritta ciascuna Parte dichiara, in merito ad un progetto di decisione o di raccomandazione, se lo approva, lo respinge, chiede che sia modificato o chiede un ulteriore tempo di riflessione. Se entrambe le Parti approvano il progetto, il presidente pubblica la decisione o la raccomandazione del comitato misto.

Le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto recano la denominazione "Decisione" o "Raccomandazione" seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un riferimento all'oggetto. Le decisioni sono suddivise in articoli.

Le raccomandazioni e le decisioni del comitato misto sono adottate nelle lingue dell'accordo, tutte ugualmente facenti fede.

Ciascuna Parte pubblica, se del caso, nella sua Gazzetta ufficiale le raccomandazioni e le decisioni del comitato misto che modificano gli allegati II e III o l'articolo 10 dell'accordo.

Articolo 10

GRUPPI DI LAVORO

Il comitato misto può istituire gruppi di lavoro o gruppi di esperti specificando il loro campo di attività.

I gruppi di lavoro e i gruppi di esperti applicano, ove opportuno, il regolamento interno del comitato misto.

I gruppi di lavoro e i gruppi di esperti riferiscono al comitato misto.

Articolo 11

SPESE

Ciascuna Parte contraente sostiene tutte le spese connesse al fatto che ospita o partecipa alle riunioni e alle attività del comitato misto, dei gruppi di lavoro e dei gruppi di esperti.

Articolo 12

COMUNICAZIONI

I rappresentanti della Commissione e del governo federale svizzero sono incaricati del coordinamento e della comunicazione tra le due Parti del comitato misto

La corrispondenza destinata alla Confederazione svizzera è inviata al segretario con copia alla missione della Svizzera presso l'Unione europea e, se del caso, ad un altro rappresentante designato.

La corrispondenza destinata alla Comunità europea o alla Commissione è inviata al segretario e, se del caso, ad un altro rappresentante designato.

La corrispondenza destinata agli Stati membri è inviata alla pertinente rappresentanza permanente presso l'Unione europea.

Articolo 13

RISERVATEZZA

I lavori delle riunioni e i documenti del comitato misto sono riservati, fatti salvi gli obblighi giuridici delle Parti contraenti in materia di pubblicazione di decisioni e raccomandazioni e di accesso ai documenti. Salvo obiezione di una Parte contraente, il presidente può decidere di togliere la riservatezza.

Le Parti contraenti possono procedere a comunicazioni pubbliche o informare altrimenti il pubblico dei risultati delle riunioni del Comitato misto.